



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

## PON Città Metropolitane 2014-2020

Finanziato nell'ambito della risposta europea alla pandemia di COVID-19



## Avviso pubblico

# CROWDFUNDING CIVICO 2022

- MI3.3.1.c – Hub dell'Innovazione inclusiva: Crowdfunding civico  
CUP: B45B20000030007
- MI7.1.1.c - Programma di Sostegno all'Economia Civile nei Quartieri. Parte I: Sostegno a progetti di innovazione sociale e culturale  
CUP B49J21020960007

**ALLEGATO N. 3.4 – DICHIARAZIONE ART. 6, COMMA 2 D.L. 78/2010 E TITOLARE EFFETTIVO**

# Milano





**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

**OGGETTO: PON METRO Milano 2014-20, Azione MI3.3.1.c e Azione MI7.1.1.c, riferito all'Avviso pubblico "Crowdfunding Civico 2022" per la realizzazione del Progetto \_\_\_\_\_(titolo).**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in qualità di

legale rappresentante

altro soggetto con potere di firma

(denominazione/ragione sociale dell'Ente/Associazione) \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_ e-mail PEC \_\_\_\_\_,

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 s.m.i., con la presente:

#### DICHIARA

- che l'Ente/Associazione (si veda l'allegata nota esplicativa 1):
  - ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legge 78/2010, convertito in legge n. 122/2010;
  - rientra nella tipologia degli enti esonerati dal rispetto della norma;
- che il/i titolare/i effettivo/i dell'Ente è/sono (si veda l'allegata nota esplicativa 2):

Cognome _____	Nome _____
nato/a a _____	(_____) il _____
residente a _____	(_____) CAP _____
via _____	n. _____
Codice Fiscale _____	

Cognome _____	Nome _____
nato/a a _____	(_____) il _____
residente a _____	(_____) CAP _____
via _____	n. _____

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

**Compilate una tabella per ogni titolare effettivo, aggiungendo altre tabelle se necessario**

**Allegare obbligatoriamente copia del documento di identità in corso di validità e codice fiscale del/i titolare/i effettivo/i se diverso/i dal rappresentante legale.**

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 101/2018 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

*Luogo e Data*

*Sottoscritto con firma digitale*

**Per il Soggetto destinatario dell'agevolazione**

Il legale rappresentante o altro soggetto con  
poteri di firma

**Nota esplicativa (1)**



Il decreto legge 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, concernente la manovra finanziaria per 2010-2013, all'articolo 6, comma 2, stabilisce che, dal 31 maggio 2010, la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità dei predetti enti, è onorifica e può dar luogo soltanto al rimborso delle spese sostenute; qualora siano già previsti, gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.

Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dall'articolo di legge non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze (resta salva, per quanto di competenza statale, l'eventuale devoluzione del 5 per mille del gettito dell'IRPEF).

La norma non si applica ad un insieme di enti, così riassumibile:

1. enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999<sup>1</sup>
2. Amministrazioni pubbliche, previste dal decreto legislativo n. 165 del 2001<sup>2</sup>
3. Università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati.
4. Camere di commercio.
5. enti del servizio sanitario nazionale.
6. enti indicati nella tabella C della legge finanziaria.
7. enti previdenziali ed assistenziali nazionali.
8. ONLUS.
9. associazioni di promozione sociale<sup>3</sup>
10. enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante.
11. società.

## Nota esplicativa (2)

<sup>1</sup> Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300. (modificato dal decreto legge n. 217/2001): Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art.1 = "Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega disposta con l'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1999, n.50, detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato".

<sup>2</sup> Art. 1, comma 2: "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300"

<sup>3</sup> Legge 383/2000 - Art. 2. (Associazioni di promozione sociale) "1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale."

### **Criteria per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (1)**

(ex art. 20 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231)

1. Il titolare effettivo dell'ente diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui l'ente sia una società di capitali:
  - a) *costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale dell'ente, detenuta da una persona fisica;*
  - b) *costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale dell'ente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.*
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
  - a) *del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;*
  - b) *del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;*
  - c) *dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.*
4. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.
5. Nel caso in cui l'ente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
  - a) *i fondatori, ove in vita;*
  - b) *i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;*
  - c) *i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.*
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

(1) Articolo così sostituito dall' art. 2, comma 1, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, che ha sostituito l'intero Titolo II.

